

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 317 e 430-A-ter)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81  
del Regolamento*

## Relazione di minoranza della 4<sup>a</sup> Commissione permanente

(DIFESA)

(RELATORE ARNONE)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (n. 317)

d'iniziativa dei senatori **MARCORA, COLELLA, DE VITO, RICCI, BURTULO,  
SCARDACCIONE, FARABEGOLI e SMURRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

e

Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (n. 430)

d'iniziativa dei senatori **CIPELLINI, ARNONE, SIGNORI e GATTO Vincenzo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1972

---

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 1972

---

ONOREVOLI SENATORI. — Nel momento in cui siamo chiamati a decidere su una legge che riconosca e regoli il diritto all'obiezione di coscienza, non possiamo non valutare attentamente, in base alle effettive caratteristiche che questo tipo di testimonianza ha assunto nel nostro Paese, e non solo nel nostro, le conseguenze reali che una impostazione piuttosto che un'altra creerebbe con l'entrata in vigore della legge. Sarebbe infatti assolutamente inutile o, peggio, molto pericoloso per la credibilità del Parlamento se dovessimo scoprire, all'indomani della votazione, che quanto abbiamo discusso ed approvato dovesse creare situazioni drammatiche, più gravi delle odierne, che fosse nella quotidiana applicazione gravemente lesivo della dignità dei cittadini che scegliessero, per motivi di coscienza, il servizio civile sostitutivo, che divenisse in pratica una legge applicabile solo a pochissimi e al costo di gravi compromessi con la coscienza. Non possiamo, cioè, in un momento in cui in vasti settori dell'opinione pubblica vi è un'attesa per una legislazione civile sul problema dell'obiezione di coscienza, varare una legge che del riconoscimento dell'obiezione di coscienza conservi solo il nome e non la sostanza.

L'impostazione, la lettera degli articoli del disegno di legge ripresentato in questa legislatura, dopo l'approvazione da parte di questo ramo del Parlamento nel luglio del 1971, dai senatori Marcora, Burtulo ed altri è infatti, a nostro parere, gravemente contraddittoria rispetto al principio che vorrebbe riconoscere e regolare. Da ambienti qualificati, laici come di credenti, da larghi strati della maggioranza sono state manifestate profonde preoccupazioni per le conseguenze che un testo simile provocherebbe, per i principi profondamente illiberali che in esso vengono espressi. Crediamo del resto che nessuno degli obiettori di coscienza, che in questi anni non hanno esitato a pagare con duri anni di carcere la loro volontà di esprimere un rifiuto a valori nei quali non si riconoscono, potrebbe accettare questa legge ed assoggettarsi ai criteri che in essa vengono stabiliti. Questi obiet-

tori dovrebbero quindi pagare con molto anni di carcere la loro volontà di testimoniare per la pace e per la giustizia. Credo non sia questo che noi vogliamo, che non sia per raggiungere questo risultato che noi siamo impegnati in queste settimane nella discussione di una legge per l'obiezione di coscienza.

Il primo elemento gravemente pregiudiziale contenuto nel disegno di legge n. 317 è espresso nel primo articolo, laddove si legge che « i giovani obbligati alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge ». Riconoscere l'obiettore significa determinare un caso di esonero dal servizio militare, uno di quei limiti previsti dalla Costituzione alla prestazione del servizio militare e non un modo diverso di « soddisfare l'obbligo del servizio militare ».

Si tratta semmai di prevedere un modo diverso di difendere il Paese, di riconoscere un servizio, che sicuramente tenda al progresso sociale e quindi ad obiettivi di pacificazione, in un mondo in cui la difesa della democrazia e del benessere sempre meno può essere affidata alle armi e ai militari. Le donne, i ministri di culto, coloro che sono dichiarati inabili, non soddisfano diversamente l'obbligo del servizio militare, ma sono esonerati proprio in base ai limiti previsti dalla Costituzione. Il « servizio civile sostitutivo », che lo stesso disegno di legge n. 317 prevede è, e deve essere, qualche cosa di diverso dal servizio militare; altrimenti, non di riconoscimento dell'obiezione di coscienza si dovrebbe parlare, ma di legge che istituisce un corpo militare diverso da quelli già esistenti, in cui tutt'al più non v'è obbligo dell'uso delle armi (il che del resto già esiste, per esempio, per il corpo degli infermieri o degli ausiliari). Il « possono », sempre nel progetto Marcora, vanifica poi completamente il principio che vorremmo introdurre: o tutti gli obiettori (e per il momento non entriamo nel merito della necessità o meno della verifica) hanno diritto al riconoscimento della loro volontà

di servire il Paese diversamente, o solo alcuni possono, ed altri non possono, pure essendo obiettori a tutti gli effetti. E questa negazione del diritto soggettivo dell'obiettore, questa volontà di discriminare ed assoggettare ad arbitrio la possibilità di sostituire il servizio militare con uno civile è ancora più esplicita nel secondo comma del primo articolo dove si afferma che « i motivi adottati debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi, filosofici o morali del soggetto, di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione ».

Chi può giudicare, chi può pretendere, e in base a quali criteri, che un ragazzo, nella maggioranza dei casi, a 18 anni, abbia « una concezione generale della vita » basata appunto su profondi convincimenti religiosi, filosofici, morali, della quale in precedenza abbia fatto « manifesta professione »? Se di motivi di coscienza si tratta, diverse possono essere le strade, le cause e le motivazioni che hanno generato queste convinzioni e, di certo, nessuna limitazione e determinazione *a priori* può essere fatta.

Questa dizione lascia invece aperta una ampia possibilità di discriminazione nei confronti di motivazioni non « comode ». Facilmente si potrebbe giustificare con una presunta mancanza di « profondità filosofica » la esclusione di obiettori che, pur partendo da convinzioni di ordine religioso, filosofico o morale esprimono una critica in termini politici all'uso collettivo delle armi, esprimono una volontà più generale, peraltro riconosciuta ed esaltata anche dal Concilio Vaticano II, di arrivare alla esclusione della guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali. È questo tipo di obiettori — la cui testimonianza è, e deve essere per tutti noi un valido stimolo verso il mantenimento della pace e il raggiungimento di obiettivi di giustizia — sicuramente quello che tendenzialmente è divenuto e diverrà il più numeroso e qualificante.

È conseguente a questa errata impostazione che si arrivi poi alla istituzione di una commissione che, come viene espresso nell'articolo 3 del disegno di legge n. 317, accerti « la fondatezza e la sincerità dei mo-

tivi adottati ». La costituzione di un vero e proprio tribunale con il compito di inquisire nella coscienza dell'obiettore, di rovistare nel suo animo per determinare la sua sincerità, di vagliare, proprio in base ai principi espressi nel primo articolo, secondo comma, le sue motivazioni, significa affossare gran parte di quei principi laici, civili, moderni, che dovrebbero ispirare le nostre azioni in un Parlamento che nasce dalle macerie di un mondo, dove erano negati i diritti e le prerogative della coscienza o, peggio, significa far rivivere tribunali inquisitori che credevamo ormai sepolti da secoli di storia.

È evidente, del resto, che l'istituzione di una commissione di accertamento creerebbe fatalmente discriminazioni fra obiettori che siano in possesso di adatti strumenti culturali per convincere i commissari (e fra questi, semmai, andrebbero ricercati i « furbi ») e quelli che invece non avendo seguito corsi di studi superiori o, provenendo dalle classi più povere, non posseggono analoghi, adeguati strumenti espressivi, pur vivendo in maniera altrettanto drammatica e profonda le ragioni del rifiuto della violenza e della guerra. E fatalmente, poi, le « referenze » richieste per dimostrare la « precedente manifesta professione » creano ulteriori preoccupazioni proprio per l'uso politicamente discriminatorio che di questa legge potrebbe essere fatto. Questo legittimo sospetto — e prescindiamo dalle pregiudiziali di principio — è confermato dal primo comma dell'articolo 3, dove si legge che « il Ministro della difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda, sentito il parere di una Commissione », la quale peraltro, è nominata dal Ministro stesso.

Il Ministro della difesa, o una commissione che è sua diretta emanazione e comunque può solo esprimere parere non vincolante, è il meno adatto in ogni caso a giudicare, a valutare le motivazioni e la sincerità dell'obiettore. Il Ministro della difesa è infatti parte in causa del giudizio, rappresenta l'istituzione, le strutture contro le quali si indirizza la testimonianza dell'obiettore.

Queste critiche del resto non provengono solo da considerazioni dell'estensore di que-

sta relazione, ma sono autorevolmente avalate da risoluzioni dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, alla cui preparazione e votazione hanno partecipato non solo rappresentanti di quei paesi europei che da molti anni hanno sperimentato legislazioni sull'obiezione, ma anche, naturalmente, rappresentanti italiani.

In particolare, nella risoluzione n. 337, discussa e adottata nella 22ª seduta, il 26 gennaio 1967, mentre da una parte si ricorda l'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che fa obbligo agli Stati membri di garantire la libertà di religione e di coscienza dell'individuo, si dichiara ancora che « le persone soggette al servizio militare che, per motivi di coscienza, o per profonda convinzione di ordine religioso, etico, morale, umanitario, filosofico o altro della stessa natura, rifiutano di compiere il servizio armato, devono avere un diritto soggettivo ad essere dispensati da questo servizio ». Si precisa poi che « quando la decisione relativa al riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza è presa in prima istanza da un'autorità amministrativa, l'organismo di decisione competente in materia deve essere separato dall'autorità militare e la sua composizione garantire un massimo di indipendenza e di imparzialità » e che « questa decisione deve poter essere controllata da un'autorità amministrativa supplementare istituita anch'essa nel rispetto del principio esposto nel capoverso precedente ».

Si arriva a ritenere necessario « assicurare che l'istante venga ascoltato e che venga garantito il suo diritto a farsi assistere da un avvocato o a designare dei testimoni a favore ».

L'impostazione in realtà punitiva, discriminatoria e sostanzialmente elusiva dei principi che pur si vorrebbe riconoscere, è confermata e aggravata nel disegno di legge n. 317, dagli articoli 5, 6, 7 e 8, secondo i quali la gestione del servizio civile è affidata al Ministero della difesa e il soldato-obietto è sottoposto alla giurisdizione militare per un periodo di 8 mesi in più della ferma; ma soprattutto si punisce l'obietto non riconosciuto tale con pene che vanno dai 2 ai 4 anni.

Riconoscendo solo « modi diversi » per soddisfare l'obbligo militare e non il diritto all'obiezione, la legge prevede addirittura un « servizio militare non armato » — che evidentemente non può interessare l'obietto — ed un servizio « civile », che però civile non è, dal momento che è gestito dal Ministero della difesa, il quale vi « distacca » l'obietto. E l'articolo 10 precisa che l'obietto è equiparato, agli effetti penali e disciplinari, al soldato; così come l'articolo 6 prevede la decadenza dal « beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo » per gravi mancanze disciplinari, sotto la giurisdizione del Ministro della difesa. È evidente, onorevoli colleghi, che anche qui si continua ad invalidare il principio dell'obiezione, ed è evidente altresì che con tali disposizioni la legge finirà col non conseguire gli obiettivi che essa si propone: nessun obietto, infatti, potrà accettare di essere sottoposto a quegli obblighi e a quelle strutture gerarchiche, che egli considera autoritarie e violente e contro le quali appunto obietta. Inaccettabile e lesiva degli stessi principi della Costituzione è la minaccia costante dell'annullamento, da parte dell'autorità militare, di quel riconoscimento che essa una volta gli ha concesso. La Costituzione, diversamente da quanto prevede il codice ed il regolamento di disciplina militare, non pone limiti all'esercizio dei diritti di pensiero, espressione ed opinione.

Non è un'ipotesi assurda: lo scorso settembre, alcuni giovani, che usufruendo della legge Pedini-Pieraccini prestavano il servizio civile in Somalia, furono richiamati in Patria e obbligati a prestare servizio militare, perchè, a giudizio dell'autorità militare, l'aver espresso critiche in merito all'intervento italiano nei paesi del Terzo Mondo costituiva grave mancanza disciplinare, che provocava la decadenza dal godimento dei benefici della legge.

Ma dove il disegno di legge n. 317 manifesta più gravemente le sue incongruenze e la sua contraddittorietà è nell'articolo 7. Quest'articolo, al secondo comma, prevede una pena da due a quattro anni per chi, non riconosciuto obietto, persiste nel rifiuto ad indossare la divisa. In realtà, colui che è

disposto a pagare, con anni di carcere, la fedeltà ai suoi principi ed alla sua coscienza, è — onorevoli colleghi — un autentico obiettore! Se approveremo il testo di disegno di legge che ci è stato sottoposto, di fronte a questa drammatica realtà verremo a trovarci e dovremo confessare di aver fallito, come legislatori, al nostro compito. Il risultato della legge sarebbe la condanna di tutti gli obiettori antimilitaristi, non violenti che, se oggi pagano con mesi di carcere per le loro opinioni, domani, di fronte a questo testo di cui non potranno accettare il meccanismo discriminatorio e comunque militarizzato o nel caso, comunque, in cui non venissero riconosciuti come obiettori dalla commissione, sarebbero costretti ad affrontare pene di inaudita gravità. È questo il risultato che noi auspichiamo? È di questa credibilità che noi vogliamo circondare l'operato del nostro Parlamento?

Onorevoli colleghi, facendoci interpreti dell'insoddisfazione provocata tra gli obiettori, ma soprattutto in sempre più larghi settori dell'opinione pubblica, abbiamo presentato un disegno di legge che, a nostro avviso, imposta e risolve il problema legislativo del riconoscimento dell'obiezione di coscienza con criteri non lesivi della coscienza e delle caratteristiche peculiari dell'obietto-re da una parte e, dall'altra, esalta le istituzioni repubblicane in quanto di più civile e liberale esse già esprimono e, infine, garantisce adeguatamente la stessa istituzione militare.

Nel nostro testo (mi riferisco al disegno di legge n. 430) si afferma il diritto all'esonero dal servizio militare dei cittadini che dichiarino di essere contrari, in ogni circostanza, all'uso delle armi — senza altra richiesta sul merito —, che naturalmente non siano titolari di porto d'armi, nè siano stati condannati per detenzione abusiva delle stesse o risultino fabbricanti o commercianti di armi o munizioni. Non si pongono limitazioni, inoltre, alla possibilità di presentazione della richiesta, che così può essere avanzata anche da cittadini che stiano prestando il servizio militare. Ciò perchè riteniamo che le vie per arrivare alla decisione di obiettare siano molte e varie e che in ogni momento

della vita — a maggior ragione durante il servizio militare — fatti, situazioni, esperienze possono sollecitare e far maturare convinzioni e prese di coscienza di tale rilievo.

Il servizio civile, cui nel nostro progetto gli obiettori sono tenuti, è previsto della durata di due anni; il Ministero competente è quello del lavoro. Come vedete, onorevoli colleghi, anche noi prevediamo un servizio civile alternativo più lungo, nella maggior parte dei casi, del periodo di ferma. Ma nel nostro progetto questo prolungamento è giustificato dal fatto che noi non prevediamo l'accertamento da parte della commissione. Aboliamo così una delle più gravi contraddizioni dell'altro progetto e ci adeguiamo alle caratteristiche prevalenti nella larga maggioranza delle legislazioni vigenti in tutto il mondo su questo argomento. Naturalmente, specificiamo che il servizio civile non potrà essere utilizzato a fini di lucro o per la sostituzione di lavoratori che esercitino il diritto di sciopero.

Senza soffermarmi sugli altri aspetti del nostro disegno di legge, intendo però rispondere subito alle tre principali critiche che, da alcune parti, sono venute alla nostra impostazione. Essa, stando a tali critiche, faciliterebbe i « furbi » ed i falsi obiettori; la mancanza di una commissione di accertamento comporterebbe un « automatismo » contraddittorio con la Costituzione, che favorirebbe in definitiva, addirittura, la formazione di un esercito di mestiere.

Per quanto riguarda la prima obiezione, è necessario rilevare come da sempre i « furbi » — che in gran parte provengono dai ceti più abbienti e più culturalmente scaltriti, i quali trovano raccomandazioni e comprensioni non davvero « patriottiche », fino a costituire purtroppo una vera e propria piaga civile del Paese, sanno escogitare quasi sempre gli adatti strumenti per ottenere un tortuoso esonero dal servizio militare. E furbi non sarebbero più se preferissero comunque a 15 mesi di servizio militare 2 anni di impegnativo e probabilmente più faticoso servizio civile.

E ancora: la dichiarazione di obiezione di coscienza — che tutti i progetti intendono sia pubblica — comporterà sicuramente per

l'obietto, nel momento del suo reinserimento nella vita civile, nel momento in cui cercherà un lavoro, e specialmente un impiego pubblico, difficoltà e forse addirittura ostracismi. Il « furbo », colui che dovesse cercare di profittare di una legge troppo larga e tollerante, sicuramente sarà portato a prevedere queste conseguenze. Non crediamo che sia, costui, precisamente la persona disposta a rischiarle, ad affrontare questa seccatura, questa difficoltà supplementare: anche di remore come questa si circonda naturalmente una legge sull'obiezione di coscienza, per scoraggiare i furbi, i falsi obiettori.

Il problema dell'accertamento dei « falsi obiettori » non esiste dunque, a meno che — lo ripetiamo fermamente — non si voglia parlare invece in termini di discriminazione ideologica e politica. In realtà, solo chi è profondamente convinto delle proprie motivazioni accetterà anche un servizio più lungo e più gravoso, che ha come unica contropartita quella di consentirgli di non aderire ad una istituzione di cui non condivide i fini e gli strumenti. Questa è l'esperienza ampiamente collaudata, con risultati positivi, in tutti i paesi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta e che dobbiamo presumere abbiano le stesse nostre preoccupazioni, anche nei confronti dell'istituzione militare.

Alle preoccupazioni poi di chi sostiene che una legge che riconosca il diritto soggettivo all'obiezione sia incostituzionale, possiamo rispondere ricordando che la Costituzione afferma che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, ma che questo imperativo non può essere ristretto, oggi, alla difesa territoriale. In considerazione delle moderne armi di distruzione totale, la difesa della Patria si realizza anche in quelle azioni che siano tendenti alla soluzione dei gravi problemi relativi al comune benessere, alla giustizia sociale, alla mutua comprensione fra i popoli e alla eliminazione pacifica dei contrasti e dei conflitti internazionali.

E la stessa Costituzione affida al legislatore di indicare i limiti entro i quali è obbligatorio il servizio militare. Limiti che, come sono previsti per le donne o per i ministri dei culti ammessi o, in definitiva, per quanti non siano in possesso di adeguati requisiti fi-

sici, possono essere stabiliti anche per coloro che siano indisponibili al servizio militare per motivi di coscienza. La legge deve stabilire i requisiti indispensabili e le garanzie di serietà da dare alla collettività. Nel disegno di legge n. 430 questi requisiti e queste garanzie sono più che ampiamente previsti nella necessità di una pubblica dichiarazione, nel non riconoscimento concesso a chi in nessun caso può essere considerato obietto in quanto possiede o costruisce armi, nel dovere di prestare un servizio alternativo comunque più gravoso. Ma la legge deve stabilire requisiti e garanzie, non può contraddire altri dettami costituzionali che sanciscono i diritti inviolabili dei cittadini, primo fra tutti quello della libertà di coscienza. Fra le norme della Costituzione, onorevoli colleghi, si instaura costantemente un rapporto dialettico che le singole disposizioni legislative devono rispettare, mentre si finisce col contraddire o peggio col tradire la Costituzione quando, isolandole l'una contro l'altra, le si toglie da quel contesto nel quale esse furono espressamente pensate e volute.

E veniamo alla terza critica. Quella di coloro che vedono nel riconoscimento del principio dell'obiezione di coscienza senza commissione di accertamento un pericolo per la caratteristica di esercito di leva, che è proprio dei nostri ordinamenti militari. È una critica che non ha ragione di essere. Ciò che caratterizza e differenzia un esercito di leva da uno di volontari non è tanto il numero dei militari, quanto l'abolizione dell'obbligo e la richiesta di una specifica volontà individuale di prestare il servizio militare in cambio di uno stipendio adeguato e per un tempo di ferma che è quasi sempre assai lungo. L'alternativa che si proporrebbe invece, all'indomani dell'approvazione di una legge che riconosca il diritto soggettivo dell'obietto all'esonero, è profondamente diversa; non è infatti fra il prestare un servizio militare a condizioni economiche più favorevoli e il restarsene a casa come « obiettori », ma fra un normale servizio di leva, di quindici mesi, ed un più lungo e più gravoso periodo di servizio civile, della durata di due anni. Tale critica dunque nasce da un errore di giudizio e di conoscenza, anche tecnica, di fondo, ed è

sostenuta con argomentazioni di nessun rilievo rispetto ai problemi reali. Alcune migliaia di soldati in meno nel nostro esercito, che conta alcune centinaia di migliaia di uomini alle armi, non cambierebbero in nulla le caratteristiche peculiari, su cui il nostro ordinamento militare si fonda. Nella Germania federale, dove nel 1971 si sono avuti circa 23.000 obiettori, l'esercito ha mantenute le sue caratteristiche di leva, senza alcun mutamento.

Onorevoli colleghi, la legge che dobbiamo discutere ed approvare rappresenta un traguardo che già da anni la gran parte delle nazioni ha raggiunto con disposizioni legislative che, nella diversità delle ispirazioni, hanno cercato tutte di riconoscere un'adeguata dignità civile, sociale e morale all'obiettore di coscienza. L'obiettore non è considerato come un « avversario » delle istituzioni, ma come un cittadino a pieno diritto che, con la sua iniziativa, la sua testimonianza, la sua

rigorosa presa di coscienza indica una via più umana di soluzione dei problemi tra gli uomini e tra i popoli; una via che, oggi, forse, consente solo testimonianze individuali, ma certamente apre prospettive più generose per l'intera convivenza dei popoli, se essi sapranno portare avanti una sempre più stretta collaborazione pacifica, fondata sul rispetto reciproco e una più profonda fratellanza.

Nel presentare il disegno di legge n. 430 abbiamo cercato di adeguarci ad una tale prospettiva, condivisa, ne siamo certi, da quanti manifestano ideali cristiani e religiosi, non meno che da chi si ispira a diverse, laiche concezioni della vita. Ed è facendo appello a questi ideali e a queste concezioni che vi invitiamo, onorevoli colleghi, a voler esprimere voto favorevole al disegno di legge n. 430 e a respingere, nel contempo, le disposizioni del disegno di legge n. 317.

ARNONE, *relatore*